A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese Viale Trieste, 93 Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA - Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° 22/05 del 30 GEN 2023

Oggetto: Assegnazione di parte dell'unità fondiaria n. 6, sita nel fondo "Poverella" in agro di Rogliano (CS), in favore del sig. Mazzei Federico, a norma degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Fondiario.

Premesso che:

- con L.R. n. 66\2012 viene istituita l'ARSAC;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25.08.2020 il Dr. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
- con Provvedimento n. 5/DG del 22/12/2021, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente del Settore Amministrativo;
- con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio ARSSA;
- con deliberazione n. 01/DG del 12/01/2023 il Direttore Generale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023 e con deliberazione n. 02/DG del 19/01/2023 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Azienda;
- con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

Considerato:

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;
- che l'unità fondiaria n. 6 di Rogliano con decreto n. 312 del 29/05/2006 è rientrata nella disponibilità dell'Ente.

Ritenuto:

- che con istanza del 29/06/2022, il sig. Mazzei Federico, nato a Rogliano (CS) il 16/10/1966 e residente a Cosenza, ha chiesto l'acquisto della particella n. 87, del foglio n. 34 di Rogliano (CS);
- che con nota n. 282 del 24\01\2023 lo Sportello Liquidazione di San Giovanni in Fiore ha espresso parere favorevole all'attribuzione del suddetto terreno, facente parte dell'unità fondiaria n. 6, esteso ha 1.51.90, in favore del sig. Mazzei Federico;
- che in data 10\01\2023 il sig. Mazzei Federico ha dichiarato di essere in possesso del suddetto terreno da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto e precisamente dall'anno 2015:
- che il comune di Rogliano ha certificato in data 29\12\2022 (Cert. n. 42/2022) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, la particella n. 87, del foglio n. 34, ricade in "Territorio Agricolo e Forestale TAF";
- che in data 31/05/2022 (prot. n. 491) il comune di Cosenza Corpo di Polizia Municipale ha attestato che il sig. Mazzei Federico coltiva un terreno di pertinenza della sua abitazione in catasto nel comune di Cosenza al foglio n. 22, particelle n. 517 e 672;
- che in data 10\01\2023 il suddetto richiedente ha dichiarato di essere proprietario di terreni per un totale di ha 0.01.50 e di non essere proprietario né enfiteuta di altri fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata prevista dalla norma di interpretazione autentica di cui alla L.R. 7/2001, anche perché per il richiedente, essendo proprietario di altri terreni, tale assegnazione si configura come ampliamento degli appezzamenti già posseduti;
- che in data 10\01\2023 il sig. Mazzei Federico ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titulo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5\2016, di modifica della L.R. n. 10\2000;
- che in data 10\01\2023 il sig. Mazzei Federico ha dichiarato:
- "1) di non avere diritto e, comunque, di rinunziare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.
- 2) di obbligarsi a tenere indenne codesto Ente da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette migliorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo direttamente al soddisfacimento di detti terzi restando impegnato a fare tutto quanto necessario onde evitare che codesto Ente sia richiesto del pagamento.";
- che in data 10\01\2023 il sig. Mazzei Federico, ha accettato il prezzo di vendita, comunicato con nota n. 64 del 09/01/2023, ammontante ad € 6.532,00 ed approvato dalla Commissione di Valutazione con verbale del 24/03/2022, chiedendo di pagare il suddetto prezzo in un'unica soluzione.

Tanto premesso e considerato:

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa espresso dal Coordinatore Fondiario;

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;

Acquisito il parere di legittimità espresso da Dirigente del Settore Amministrativo.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:

- di vendere con atto notarile al sig. Mazzei Federico, nato a Rogliano (CS) il 16/10/1966 e residente a Cosenza, parte dell'unità fondiaria n. 6, sita nel fondo "Poverella" in agro di Rogliano (CS), in catasto al foglio n. 34, particella n. 87, estesa ha 1.51.90, al prezzo di € 6.532,00 (euro Seimilacinquecentotrentadue\00), valore attribuito in data 09/02/2022 ed approvato con verbale della Commissione di Valutazione del 24/03/2022, sulla base dei valori di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lettera b, punto 2 della L.R. 5/2016:
- di incassare al momento della stipula dell'atto di compravendita la seguente somma:
- * € 6.532,00 (prezzo terreno);
- di trasmettere n. 2 copie in originale del presente provvedimento al Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio ARSSA per gli adempimenti di competenza;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARSAC.

Il Coordinatore Fondiario

(Dr. Tullio Ciacco)

Il Dirigente del Settore Amministrativo

(Dr. Antonio Leuzzi)

Il Direttor

(Dr. Brund Maiolo)

Il responsabile dell'Ufficio Bilancio, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Ufficio Bilancio (**Dr. Salvatore Pace**)

Il Coordinatore Fondiario

(Dr. Tullio Ciacco)

Il Dirigente del Settore Amministrativo

(Dr. Antonio Leuzzi)



Il Direttore Generale (Dr. Bruno Maiolo)

L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC in data 30 GFN. 2023 sino al 13 FEB. 2023